



## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

### PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 35/23 del 22/03/2023

Oggetto: PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI  
SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022:  
COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

## IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
  - il d.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
  - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
  - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
  - - le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali e risultano suddivise in:
    - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
    - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto riferito alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi*

*applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

- Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la deliberazione del CDA n. 6/23 del 21.02.2023 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025: ADOZIONE” ed in particolare l’allegato i in cui viene esposto il costo della dotazione organica messo a confronto, fra l’altro, con il costo del personale media triennale 2011/2013 pari ad € 14.605.837,31;
- Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale e vigenti per gli anni 2015 e 2016:
  - l’art. 9, comma 2-bis ultimo periodo del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
  - l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;
- Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- Preso e dato atto che l’amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa agli enti dipendenti, come anche rilevato nella *DECISIONE E RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L’ESERCIZIO 2021- Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Volume II, pag. 247*;
- Ritenuto pertanto non applicabili all’Azienda le disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) che prevedono che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive;
- Richiamata, ad ogni proposito in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”, la deliberazione n. 23/2021 dell’8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l’altro, relativamente all’ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che:

*"permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 del d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."*

- Dato atto che il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- Preso atto pertanto, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2023, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [....]"*;
- Preso e dato atto pertanto che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018;
- Visto il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;
- Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza regionale (D.E.F.R.) 2023 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 22 dicembre 2022, n. 110, che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale dispone, fra l'altro *"per il triennio 2023-2025 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi*

*organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006”;*

- Vista la Legge n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113 del D.Lgs 50/2013, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*»;
- Vista la deliberazione Corte Conti n. 6/2018 della Sezione Autonomie Corte Conti che in relazione agli incentivi erogati per funzioni tecniche e amministrative a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni, disciplinati ex articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.”* ;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto *“Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto- assestamento della costituzione per l'anno 2016”* e ricordato che le informazioni ivi contenute sono state definite in relazione a quanto disposto con Provvedimento n. 131/16 del 19 maggio 2016, di approvazione della costituzione del Fondo 2015, quale sintesi dell'attività di rideterminazione dei fondi pregressi condotta nell'anno 2015;
- Ricordato che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 era pari a complessivi € 2.262.615, come da provvedimento n. 300/17 del 03 luglio 2017, e che tale importo costituisce il limite per la costituzione del fondo per l'anno 2023, al netto:
  - degli incrementi di risorse ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
  - degli incrementi di risorse ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett b), d), comma 1 bis e comma 3 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
  - delle risorse variabili iscritte ai sensi dell'art. 79, comma 2 lett. a) ex art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21 maggio 2018, relative alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/21.
- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Considerato che l'Azienda:
  - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 19/22 del 02/05/2022 *“Bilancio d'esercizio 2021. Adozione”* il pareggio di bilancio dell'anno 2021;
  - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2022, come evincibile dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 59/22 del 16/11/2022 *“PROGRAMMAZIONE 2022-2024: ADOZIONE AGGIORNAMENTO PDA 2022 E I° VARIAZIONE CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022-2024”*;
  - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2023 come evincibile dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n.2/23 del 31/01/2023 *“ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO*

ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2023";

- nell'anno 2021 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 19/22 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
  - nel triennio 2023-2025, come evincibile dalla documentazione allegata alle Deliberazioni del CDA n. 2/23 e 6/23, soprarichiamate, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2018*";
  - Richiamato il provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2019*" ed in particolare gli allegati lett. B) e C);
  - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - assestamento costituzione provvisoria 2019 e costituzione provvisoria 2020*";
  - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2021*";
  - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 72/22 del 23/06/2022 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2021*";
  - Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 74/22 del 30/06/2022 "*Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2022*";
  - Dato atto che in virtù delle vigenti regole contrattuali, a decorrere dall'anno 2023 la parte stabile del fondo si compone:
    - secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:
      - dall'importo unico consolidato di €. 1.834.494,35 relativo a tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'Unico importo consolidato è comprensivo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018). L'unico importo consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale;
      - dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, per € 98.562,00, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019;
      - dall'importo complessivo di € 30.436,78 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL

21.05.2018;

o dall'importo complessivo di € 17.904,38 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;

o dall'importo complessivo di € 19.865,99 relativo alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio ex art. 67, comma 2, lett. C ), CCNL 21.05.2018, di cui € 2.730,52 riconducibili alle seguenti cessazioni intervenute nel corso del 2022:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA
B3	2022	100%	691,60
B3	2022	100%	1.946,23
C	2022	100%	92,69
<b>TOTALE</b>			<b>2.730,52</b>

o dall'importo di € 40.616,88 ex art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

▪ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 29.490,50 per incremento su base annua di €. 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. Il calcolo dell'importo, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato tenendo conto del parere ARAN "CFL173 Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time? Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5".

	n. dipendenti comparto	€	totale incremento
tabella t1 conto annuale 2018	349	84,5	<b>29.490,50</b>

▪ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 dall'importo di € 20.073,17 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL174, che si rimette in allegato lett. B al presente atto in n. di due (2) pagine per formarne parte integrante e sostanziale

UNITA' AL 01/01/2021 ( DA TABELLA T1 CONTO ANNUALE 2020)	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO (13 MENSILITA)	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D7L F 3	104,28	72,8	31,48	409,24	1.227,72
D7 M 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D7 F 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D6L F 4	97,5	72,8	24,7	321,1	1.284,40

D6	M	1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D6	F	1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D5L	F	2	91,2	72,8	18,4	239,2	478,40
D5	M	1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,20
D4L	M	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4L	F	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4	F	2	87,3	83,8	3,5	45,5	91,00
D3L	M	1	83,8	72,8	11	143	143,00
D3L	F	13	83,8	72,8	11	143	1.859,00
D2	M	10	76,4	72,8	3,6	46,8	468,00
D2	F	19	76,4	72,8	3,6	46,8	889,20
D1	F	2	72,8	72,8	0	0	-
C6	M	3	92,65	66,9	25,75	334,75	1.004,25
C6	F	4	92,65	66,9	25,75	334,75	1.339,00
C5	M	4	75,4	66,9	8,5	110,5	442,00
C5	F	2	75,4	66,9	8,5	110,5	221,00
C4	M	5	72,7	66,9	5,8	75,4	377,00
C4	F	1	72,7	66,9	5,8	75,4	75,40
C3	M	4	70,5	66,9	3,6	46,8	187,20
C3	F	1	70,5	66,9	3,6	46,8	46,80
C2	M	24	68,5	66,9	1,6	20,8	499,20
C2	F	25	68,5	66,9	1,6	20,8	520,00
C1	M	2	66,9	66,9	0	0	-
C1	F	3	66,9	66,9	0	0	-
B8	M	5	89,51	62,7	26,81	348,53	1.742,65
B8	F	3	89,51	62,7	26,81	348,53	1.045,59
B7	M	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B7	F	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B6	M	2	65,9	62,7	3,2	41,6	83,20
B6	F	22	65,9	62,7	3,2	41,6	915,20
B5L	F	2	64,7	59,3	5,4	70,2	140,40
B5	M	3	64,7	62,7	2	26	78,00
B5	F	14	64,7	62,7	2	26	364,00
B4L	M	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4L	F	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4	M	24	63,7	62,7	1	13	312,00
B4	F	76	63,7	62,7	1	13	988,00
B3L	F	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,20
B3	M	14	62,7	62,7	0	0	-
B3	F	10	62,7	62,7	0	0	-
B2	F	1	60,3	59,3	1	13	13,00
		338					<b>20.073,17</b>

- secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 relativo alle differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 dall'importo di € 17.623,37 relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL175, "Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse. Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time".



<b>dipendenti al 1° aprile 2023</b>	<b>part time</b>	<b>COSTO B3 TABELLARE 13° CON ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	<b>COSTO B1</b>	<b>differenziale</b>
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
<b>totale</b>				<b>17.623,37</b>

- Dato atto che in virtù del vigente disposto contrattuale, per l'annualità 2023, la parte variabile del fondo si compone:
  - secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche che saranno inseriti in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta;
  - secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2023 risultano essere le seguenti:

<b>fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):</b>	<b>80.616,88</b>
<b>RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)</b>	<b>40.616,88</b>
<b>FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022</b>	<b>40.000,00</b>
<b>VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2022</b>	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	303,30
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	59,85
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	2.106,730
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
<b>TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2022</b>	<b>2.469,88</b>
<b>TOTALE RISPARMIO</b>	<b>37.530,12</b>

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 5 del CCNL 16.11.2022 dall'importo di €.

58.981,000 per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, importo una tantum di competenza degli anni 2021 e 2022;

- Preso e dato atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del ccnl funzioni locali 16.11.2022 costituito per l'anno 2023 è pari ad € 2.008.454,54 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità;
- Considerato che:
  - ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, pari ad € 48.341,16, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;
  - il comma 6 dell'art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 prevede *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"* e che pertanto non sono sottoposte ai vincoli gli incrementi di risorse disposte dal 2023 ex art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 pari ad € 126.168,041;
- Preso atto che il fondo 2022, al lordo delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, è pari ad € 2.162.695,34 e che pertanto non supera il limite del fondo 2016 pari ad € 2.262.615 e, quindi, non deve essere ridotto;
- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2023, potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2023 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79 comma 2, lett. b, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2022 da verificarsi a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2022;
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lett. C) al presente atto in numero di 19 (*diciannove*) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;
- Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- Dato atto che la costituzione del fondo 2023 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
  - dell'inserimento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni

contrattuali.

- Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate – anno 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale definiti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01 aprile 1999;

## DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 come da tabella allegata A) al presente provvedimento che in numero di 2 (due) pagine ne forma parte integrale e sostanziale, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
3. Di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;
4. Di dare atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 costituito per l'anno 2023 è pari ad € 2.008.454,54 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Ente destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative istituite presso l'Ente, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018 e confermato dall'art. 17 comma 6 CCNL 16 novembre 2022;
5. Di dare atto che il fondo 2023, al lordo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, è pari ad € 2.162.695,34 e che pertanto non supera il limite del fondo 2016 pari ad € 2.262.615,00;
6. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2023, potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2023 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79 comma 2, lett. b, lett. c, comma 3, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2022 da verificarsi a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2022;
7. Di dare atto che la costituzione del fondo 2023 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:
  - dell'inserimento delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

8. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2023 adottato con deliberazione del CDA n. 2/23 del 31 gennaio 2023 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2023, come quantificate in via provvisoria nel presente atto, salvo per quanto concerne le risorse variabili di cui al comma 5 art. 79 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, *(riconosciute una tantum competenza 2021 e 2022)*, che trovano copertura negli accantonamenti al bilancio d'esercizio 2022 "FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO";
9. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
10. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore  
Dott. Enrico Carpitelli  
firmato digitalmente\*